



Attuazione direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

A.G. 49

17 ottobre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:

	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	49
Titolo:	Attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
Norma di riferimento:	articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114
Relazione tecnica (RT):	presente
	SENATO CAMERA
Commissione competente :	6 ^a VI Finanze

Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'art. 1, della legge n. 114/2015 (legge di delegazione europea 2014).

L'articolo 1, comma 1, della legge n. 114/2015 (Legge di delegazione europea 2014) delega il Governo ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012, i decreti legislativi attuativi delle direttive indicate negli allegati A e B (la direttiva 2014/62/UE figura nell'Allegato B). Il comma 4 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti – non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possano essere previste nei decreti legislativi entro i limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni e, nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, attingendo al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Lo schema di decreto legislativo si compone di sei articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-4 introducono l'obbligo - per le amministrazioni aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatari di cui all'art. 1, co.1, del d.lgs. n.	La relazione tecnica evidenzia che le pubbliche amministrazioni interessate sono già attrezzate per la gestione delle fatture

50/2016 e per le amministrazioni della PA di cui all'articolo 1, co. 2, della legge n. 196/2009 (fatte salve alcune deroghe espressamente previste dall'articolo 1 - di effettuare gli adeguamenti necessari per la gestione delle fatture elettroniche (emesse e ricevute) nel formato conforme allo standard europeo per il settore degli appalti pubblici. L'obbligo di fattura elettronica nel modello europeo si applica a decorrere dal 18 aprile 2019 ovvero dal 18 aprile 2020 per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

Articolo 5 stabilisce che le disposizioni in esame non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai sensi dell'articolo 113 del TFUE.

Articolo 6 dispone che il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

elettroniche conformi al formato nazionale (Fattura PA) e che dovranno essere in grado di gestire anche le fatture conformi alla norma europea (formati CII e UBL). Nell'illustrare la procedura da adottare per il necessario adeguamento finalizzato alla gestione delle fatture sia nel formato nazionale che i quello europeo, la RT afferma che le pubbliche amministrazioni provvedono al necessario adeguamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La RT segnala che per le pubbliche amministrazioni che hanno già acquistato sul mercato il servizio di gestione delle fatture elettroniche (formato nazionale), il costo di adeguamento è nella maggior parte dei casi compreso nel canone corrisposto al fornitore.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che dovrà essere attivato anche un adeguamento dell'attuale Sistema di Interscambio (che riceve tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione). Rispetto a tale procedura, la RT afferma che l'Agenzia delle Entrate realizza le evoluzioni del Sistema di Interscambio e ne sostiene l'incrementata operatività con le risorse proprie.

Per gli obblighi a carico di soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, la RT afferma che i relativi oneri per l'adeguamento non sono a carico della finanza pubblica. Tuttavia, nel considerare la necessità di includere tali nuovi soggetti presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) affinché il Sistema di interscambio possa gestire le fatture elettroniche, la relazione tecnica afferma che l'AgID (Agenzia per l'Italia digitale) accredita in IPA i soggetti destinatari del presente provvedimento che non sono attualmente tenuti a tale accreditamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni tenuto conto che la relazione tecnica conferma che i necessari adeguamenti che i soggetti della pubblica amministrazione interessati dovranno attuare potranno essere realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, sostituendo, al comma 1, primo periodo, le parole: "Le disposizioni del presente decreto non comportano" con le seguenti: "Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare".

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati. La parte relativa ai profili di copertura finanziaria è stata curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio

Senato: Nota di lettura n. 44

Camera: Nota di verifica n. 46

Camera Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
VQAG049